

Cassazione/1. Le formalità in caso di testamento preparato prima della stipula dell'atto

Ultime volontà al notaio sempre davanti a testimoni

Il **testatore** deve dettare al **notaio** le sue ultime volontà, in presenza dei testimoni, sia nel caso in cui il notaio confezioni immediatamente il testamento pubblico, sia nel caso in cui il testamento sia preparato (sulla base di istruzioni date dal testatore) anteriormente alla formale stipula dell'atto pubblico.

In altri termini, se il notaio prepara la stesura del testamento in anticipo rispetto al momento in cui ne venga poi data lettura al testatore, occorre che, in sede di stipula formale dell'atto pubblico, il testatore esprima ancora una volta le sue volontà al notaio, in presenza dei testimoni. È quanto affermato dalla **Corte di cassazione**, sezione seconda civile, nella sentenza n. 1649 che è stata depositata ieri.

La pronuncia della Suprema Corte verte dunque sull'interpretazione dell'articolo 603, comma 2, del Codice civile, per il quale «il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento».

La liturgia del testamento pubblico prevede pertanto che, alla presenza di due testimoni, il testatore esprima la sua volontà al notaio, che il notaio traduca in iscritto detta volontà e che il notaio dia lettura del testo così confezionato.

Si pone però il tema del testamento che il notaio non prepari “in diretta”, ma anteriormente al momento nel quale viene celebrato l'atto pubblico mediante la sua lettura; si pensi all'ipotesi che il notaio abbia incontrato di persona il testatore in una o più occasioni e si sia annotato le sue ultime volontà; oppure all'ipotesi in cui il testatore abbia espresso la sua volontà telefonicamente e il notaio abbia preso appunti; oppure all'ipotesi che il *de cuius* abbia fornito al notaio un promemoria scritto o abbia addirittura steso una scheda testamentaria.

In tutti questi casi ci si chiede: avendo già dettato in anticipo le sue ultime volontà al notaio, tanto che questi ha già potuto trascriverle, occorre che il testatore ripeta di nuovo le sue disposizioni testamentarie? La giurisprudenza tradizionale dà risposta positiva a questa domanda e questo orientamento tradizionale viene dunque confermato dalla sentenza 1649/2017: il notaio può senz'altro predisporre in anticipo il testamento ma, prima di darne lettura, deve pretendere che il testatore manifesti nuovamente le sue volontà in presenza dei testimoni; non è invece sufficiente che il notaio legga l'atto alla presenza dei testimoni e del testatore e questi lo approvi con monosillabi o gesti.

Gli studiosi della materia non sono però tutti concordi con questa soluzione: si potrebbe infatti pensare che l'articolo 603, comma 2, del Codice civile sia stato scritto con esclusivo riferimento al testamento redatto “in diretta”, quando invece per il testamento dettato in anticipo, rispetto al giorno in cui si firma l'atto pubblico, si ritiene sufficiente che il testatore presenzi alla lettura e la approvi firmando l'atto pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.

IL PRINCIPIO Anche se ha dettato in anticipo le proprie determinazioni, il testatore deve ripeterle. Non è sufficiente la lettura da parte del pubblico ufficiale.